



DETERMINAZIONE N. 1680

del 29 LUG. 2014

Atti n. 1230/2014

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO E SOCIO-COSTRUZIONISTA DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PER PSICOTERAPEUTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA in data 04.06.2014 la nota della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista, con sede legale in Milano, via G. Omboni, 7 (C.F. e P.IVA 04583780962), con la quale si chiede l'attivazione di una convenzione per l'effettuazione di tirocini pratici per psicologi e psicoterapeuti frequentanti la medesima Scuola di specializzazione;

ESAMINATI il testo della bozza di convenzione nonché i contenuti dei decreti M.I.U.R. del 01.08.2011, con cui la Scuola di cui trattasi è stata formalmente riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, nei termini previsti dal D.M. 11.12.1998, n. 509;

CONSIDERATO che con la medesima nota, la suddetta Scuola chiede, altresì, per la dott.ssa Valentina Varjadic, iscritta al I anno del corso di specializzazione in psicoterapia, l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio curriculare per un periodo di 150 ore annue, eventualmente prorogabile sino al completamento del prescritto periodo, con decorrenza dal 04.08.2014, presso le strutture sanitarie dell'Area Omogenea di Salute Mentale ubicate in via Pace, 9 ovvero in via F. Sforza, 35 di questa Fondazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Responsabile dell'Area Omogenea di Salute Mentale e della UONPIA, dott.ssa Antonella Costantino, in merito sia all'attivazione della Convenzione sia allo svolgimento del predetto tirocinio, individuando all'uopo, quale tutor per la Fondazione, la prof.ssa Cinzia Bressi;

VISTO ed esaminato l'art. 3 della Legge 18.2.1989 n. 56, relativo all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

LETTI ed esaminati, ove richiamabili, l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

DATO ATTO che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti preliminarmente all'avvio del tirocinio dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 1680

del

29 LUG. 2014

Atti n. 1230/2014

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di approvare la stipula di una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista, con sede legale in Milano, via G. Omboni, 7 (C.F. e P.IVA 04583780962), secondo il testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
2. di autorizzare lo svolgimento del tirocinio curriculare dell'allieva Valentina Varjacic, iscritta al I anno del corso di specializzazione in psicoterapia, per un periodo di 150 ore annue, eventualmente prorogabile sino al completamento del prescritto periodo, con decorrenza dal 04.08.2014, presso le strutture sanitarie dell'Area Omogenea di Salute Mentale ubicate in via Pace, 9 ovvero in via F. Sforza, 35 di questa Fondazione e sotto la supervisione e tutoraggio della prof.ssa Cinzia Bressi;
3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al precedente punto 1. non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti, preliminarmente all'avvio del tirocinio, dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento alle strutture interessate, per il rispettivo seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 29 LUG. 2014 N. 1680

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

CONVENZIONE

tra

**SCUOLA DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO
E SOCIO-COSTRUZIONISTA**

e

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89.

www.Albopretorionline.it



TRA

Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista, in seguito denominato 'Istituto', avente sede in Milano, Via G. Omboni, 7, C.F. e P.I. n. 04583780962, Rappresentante Legale dott. Antonio Michele Caruso, nato a Milano, il 28.05.1958. La Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista insegna una metodologia clinica che mira a dare particolare valore al setting di cura. Gli allievi imparano a lavorare con individui, coppie, famiglie, gruppi sia con adulti sia con bambini e adolescenti. Tra gli elementi fondamentali della metodologia clinica sistemica e socio-costruzionista vi sono: la negoziazione della definizione della relazione terapeutica, del contesto della terapia e del tempo definito.

E

L'Ente "Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale a Milano, Via Francesco Sforza 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante" rappresentato dal Dr. Luigi Macchi, in qualità di Direttore Generale.

PREMESSO CHE

- la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che le scuole di psicoterapia abilitate sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo", ai sensi dell'art. 8, Comma 2 Decreto Ministeriale M.U.R.S.T. n.509 del 1998, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (art. 17 comma 96 della legge n. 127/97)":
 1. gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
 2. il suddetto tirocinio pratico ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione



Tra il Soggetto Ospitante e la Scuola è concordata la stipula della presente convenzione il cui oggetto è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98; a questo proposito il Soggetto Ospitante dichiara che nelle proprie strutture si svolge attività di psicoterapia.

Il Soggetto Ospitante garantirà agli allievi di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche, presso le strutture del Soggetto Ospitante in cui si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 14.06.1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 Numero di tirocinanti

Nell'ambito di tale collaborazione il Soggetto Ospitante accoglie per ogni anno formativo un numero di allievi della Scuola pari a due, per un totale di 150 ore annue ciascuno. Il numero degli allievi potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e sarà concordato in seguito tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata, compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti.

Art. 3 Supervisione

Le attività di tirocinio saranno svolte con la supervisione di una figura professionale che opera nelle strutture del Soggetto Ospitante che può essere scelta tra le seguenti figure professionali: Psicologo, Psichiatra, Neuropsichiatra infantile.

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata anche dai docenti della Scuola, eventualmente in collaborazione con i Responsabili delle Strutture del Soggetto Ospitante.

Art. 4 Documenti richiesti

La Scuola s'impegna ad inviare, qualora il Soggetto Ospitante lo richieda, richiesta nominativa e/o Progetto formativo e di Orientamento e/o altri documenti che servono al Soggetto Ospitante per l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio pratico per ogni allievo.

Art. 5 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività;
 - rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati e informazioni sanitarie e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale. Il mancato rispetto dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

Art. 6 Obblighi assicurativi



La Scuola provvede ad assicurare i tirocinanti presso la compagnia assicurativa B& B Mediazioni Assicurative srl Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civili (polizza n. 15564 730021/20001).

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento alla Scuola, che si impegna a sua volta, a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.

La Scuola si impegna a trasmettere copia della copertura assicurativa al Soggetto Ospitante, laddove ne faccia richiesta.

Art. 7 Rilascio attestazione di frequenza

Al termine del periodo del tirocinio il Tutor del Soggetto Ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s'impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell'allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata di anno in anno con rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 Controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

il, a Milano

p. la Fondazione IRCCS Ca' Granda O.M., Policlinico
Il Direttore Generale Dr. Luigi Macchi



p. la Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista
Il Direttore Dr. Antonio Michele Caruso

